

IL SUNTO RAGIONERIA

A cura di Patrizia Ruffini



22 del 5 giugno 2026

Le novità della settimana, focalizzate sulla **fase pilota Accrual 2025**, impongono ai responsabili finanziari una svolta radicale: l'addio ai **risconti passivi** sui contributi agli investimenti segna il passaggio dalla logica degli ammortamenti a quella della **sostanza delle obbligazioni**. Si tratta di una rivoluzione che investe anche i patrimoni, dove il criterio del **controllo**, e non della mera proprietà, diventa la bussola per l'iscrizione in bilancio, portando ad esempio le scuole superiori fuori dai rendiconti di Province e Comuni.

In questo nuovo sistema Accrual, la **rendicontazione** dei trasferimenti condizionati cessa di essere un adempimento burocratico per trasformarsi nel perno della **competenza economica**, che matura già al momento della trasmissione della corretta documentazione.

Tuttavia, il percorso di modernizzazione deve fare i conti con un paradosso giurisprudenziale: le recenti sentenze sui **pagamenti Pos** qualificano come "**agenti contabili**" anche i dirigenti che non maneggiano materialmente denaro, appesantendo inutilmente la resa del conto in un contesto già saturo di obblighi

Scadenzario

Per il **dettaglio delle scadenze aggiornate** utilizzare il seguente [link](#).

Contabilità



ANCI. Centri estivi 2026, online l'elenco provvisorio dei Comuni beneficiari

Il Dipartimento per le politiche della famiglia ha pubblicato l'elenco provvisorio dei Comuni che hanno manifestato interesse ad accedere alle risorse del Fondo per le attività socioeducative a favore dei minori per l'annualità 2026, destinate anche al sostegno dei centri estivi e delle iniziative educative rivolte a bambini e ragazzi durante il periodo estivo.

I Comuni che hanno completato la procedura sulla piattaforma dedicata sono invitati a verificare la corretta presenza del proprio ente nell'elenco pubblicato. In caso di eventuali discordanze o anomalie, sarà possibile segnalarle scrivendo all'indirizzo assistenziapiattaforme@governo.it.

Il Dipartimento informa che l'elenco verrà consolidato alle ore 12.00 di giovedì 4 giugno 2026. Successivamente saranno rese disponibili le ulteriori indicazioni operative per l'assegnazione e l'utilizzo delle risorse.

Il Fondo rappresenta uno strumento di sostegno alle attività educative, ricreative e sociali rivolte ai minori, promosse dai Comuni in collaborazione con associazioni, enti del Terzo settore, istituzioni educative e realtà del territorio, con l'obiettivo di ampliare le opportunità di aggregazione e inclusione durante il periodo estivo.

L'elenco provvisorio e l'avviso completo sono consultabili sul sito del Dipartimento per le politiche della famiglia.

Leggi l'[articolo](#).



Rassegna. Pos e conto giudiziale, allarme nei Comuni: così agenti contabili anche i dirigenti che non incassano

Di Elena Brunetto e Patrizia Ruffini

La digitalizzazione degli incassi rischia di produrre un effetto paradossale nei Comuni: trasformare in agenti contabili anche i responsabili dei servizi che non maneggiano mai materialmente denaro.

È il timore che si sta diffondendo tra i responsabili finanziari degli enti locali dopo la sentenza n. 126/2026 della Sezione giurisdizionale della Corte dei conti Abruzzo, intervenuta sul tema della resa del conto per gli incassi effettuati tramite Pos e altri strumenti elettronici.

Negli ultimi anni Comuni e Province hanno progressivamente abbandonato il contante agli sportelli, sia per ridurre i rischi connessi al maneggio di denaro sia per accelerare la digitalizzazione dei pagamenti. Diritti di segreteria, sanzioni amministrative, servizi scolastici e numerose altre entrate vengono ormai riscossi tramite Pos, PagoPa o piattaforme integrate direttamente con il tesoriere. Il flusso è quasi interamente automatizzato: il cittadino paga con carta o altro strumento elettronico e le somme confluiscono immediatamente sul conto di tesoreria, senza transitare nelle casse dell'ufficio comunale.

Proprio questo assetto aveva portato molti enti a ritenere superata, almeno in questi casi, la figura dell'agente contabile interno prevista dall'articolo 93, comma 2, del Tuel, disposizione costruita sul modello tradizionale dell'incaricato che riscuote materialmente le somme e le versa periodicamente alla tesoreria. Nei pagamenti elettronici, infatti, il denaro non entra mai nella disponibilità del responsabile della riscossione.

La sentenza della Corte dei conti Abruzzo si muove però in direzione diversa, richiamando precedenti orientamenti maturati nelle sezioni Toscana, Sardegna e Calabria. Al centro della pronuncia c'è una lettura estensiva del concetto di "maneggio di denaro", che non sarebbe limitato alla disponibilità materiale delle somme ma comprenderebbe anche i crediti che il soggetto è tenuto a riscuotere, pure quando l'incasso avviene attraverso canali esterni o automatizzati come Pos, bonifici o conti correnti dedicati.

La decisione richiama in particolare la sentenza n. 176/2022 della Sezione giurisdizionale Calabria, secondo cui il pagamento effettuato direttamente dall'utente non fa venir meno il munus dell'agente contabile. Un'impostazione che rischia di ampliare in modo significativo la platea dei soggetti obbligati alla resa del conto giudiziale, con effetti operativi rilevanti anche per i revisori, chiamati ai controlli periodici sugli agenti contabili.

Applicata in modo rigoroso, questa interpretazione potrebbe estendere l'obbligo di resa del conto a tutti i responsabili delle entrate dell'ente, anche quando i sistemi di incasso sono integralmente digitalizzati e la riscossione avviene direttamente in capo al tesoriere.

È qui che gli enti locali individuano il principale punto critico. Nei pagamenti tramite Pos, infatti, il

responsabile dell'entrata non dispone materialmente delle somme riscosse e mantiene esclusivamente funzioni amministrative e gestionali. La riscossione resta invece in capo al tesoriere, che già la rendiconta nel proprio conto della gestione.

Il nodo evidenzia ancora una volta la difficoltà di applicare categorie giuridiche nate in un sistema analogico a modalità di riscossione ormai completamente digitalizzate. Anche i modelli ministeriali per la resa del conto, disciplinati dal Dpr 194/1996, risalgono infatti a una fase storica precedente alla diffusione di PagoPa, Pos integrati e piattaforme elettroniche.

Da qui la richiesta, sempre più insistente da parte degli enti locali, di un intervento chiarificatore capace di riallineare disciplina contabile e innovazione tecnologica, evitando che la digitalizzazione degli incassi finisca per tradursi, paradossalmente, in nuovi adempimenti e ulteriori appesantimenti burocratici. Sul punto potrebbe risultare decisiva anche un'evoluzione della giurisprudenza contabile, più aderente all'attuale organizzazione dei sistemi di riscossione degli enti territoriali.

Leggi l'[articolo](#).



UPI. La nota di lettura della legge “Disposizioni in materia fiscale ed economica”

E' stato pubblicato il documento di lettura elaborato dall'Ufficio studi UPI con le principali novità di interesse delle Province contenute nel decreto legge 27 marzo 2026, n. 38, appena convertito in legge n. 88/26 e pubblicato in Gazzetta Ufficiale, recante “Disposizioni in materia fiscale ed economica”.

Tra le novità più significative, l'intervento di aggiornamento della disciplina in materia di IPT Imposta Provinciale di Trascrizione di cui al dlgs 446/1997, che ha come obiettivo primario la fine della prassi, da parte delle società di noleggio, di attestare la propria sede legale in Regioni a statuto speciale che hanno eliminato l'imposta provinciale a loro carico, determinando così un fenomeno di dumping fiscale che da oltre 10 anni ha drenato una mole estremamente rilevante di risorse dai bilanci delle altre Province; tra le novità anche l'assoggettamento all'imposta anche della iscrizione al REVE Registro delle veicoli con targa estera che circolano su territorio italiano. Si tratta di un risultato che UPI ha cercato con determinazione in questi ultimi anni, proprio in considerazione dell'importanza che l'IPT riveste all'interno del quadro finanziario del comparto, come noto estremamente sensibile al contesto economico.

Leggi l'[articolo](#).



Ministero dell'Interno. Anticipazione ai Comuni del rimborso IMU 2025 per l'esenzione nei territori colpiti dal sisma 2016

Il decreto del Ministro dell'interno, di concerto con il Ministro dell'economia e delle finanze, del 14 aprile 2026, corredato dell'allegato A, relativo all'anticipazione, ai comuni delle regioni Abruzzo, Lazio, Marche e Umbria, individuati dall'articolo 1, commi 1 e 2, del decreto legge 17 ottobre 2016, n. 189, convertito, con modificazioni, dalla legge 15 dicembre 2016, n. 229, interessati dagli eventi sismici verificatisi a far data dal 24 agosto 2016, del rimborso, per un importo complessivo di 8.819.427,61 euro, dei minori gettiti riferiti alla seconda rata 2025 dell'IMU, di cui all'articolo 48, comma 16, del decreto-legge n. 189, del 2016, come da ultimo modificato dall'articolo 1, comma 663, della legge 30 dicembre 2024, n. 207, registrato alla Corte dei Conti il 21 maggio 2026, n. 2182, è stato diffuso nella sezione «I Decreti» ed il relativo avviso è in corso di pubblicazione nella Gazzetta ufficiale della Repubblica italiana.

Leggi l'[articolo](#).



Corte dei Conti. Responsabilità, inversione procedurale e obbligo di pareggio nel fondo economale

Con la Sentenza n. 132/2026, la Sezione Giurisdizionale della Corte dei Conti per la Campania ha approfondito le regole che governano la gestione e il riversamento del fondo cassa economale, delineando i doveri e le responsabilità dell'economista pubblico.

Il giudizio di conto ha come obiettivo principale l'accertamento oggettivo della regolarità della gestione, definendo l'esatto rapporto di debito o credito tra l'agente contabile e l'ente. Poiché il fondo economale opera in regime di anticipazione finanziaria, l'economista è considerato personalmente responsabile delle somme ricevute in custodia. Di conseguenza, nel conto giudiziale egli deve dimostrare che ogni pagamento effettuato sia regolare e strettamente connesso alle finalità istituzionali per cui il fondo è stato istituito.

Le risorse del fondo vengono stanziare annualmente con il bilancio di previsione e l'erogazione avviene tramite mandati d'ufficio emessi sulle partite di giro, per importi commisurati al fabbisogno del singolo trimestre. Periodicamente, l'economista presenta un rendiconto delle spese per ottenere il discarico amministrativo e il correlato reintegro della cassa. Alla fine dell'anno, i fondi residui devono essere obbligatoriamente riversati in tesoreria tramite reversali in entrata sullo stesso capitolo delle partite di giro. Questo meccanismo impone che la gestione si chiuda tassativamente in pareggio, escludendo la possibilità di generare residui attivi o passivi.

Sotto il profilo strettamente contabile, la spesa economale si caratterizza per una vera e propria inversione rispetto alle procedure ordinarie dell'amministrazione. Mentre l'iter comune prende il via con l'impegno di spesa e si conclude con il saldo, il procedimento economale si apre direttamente con il pagamento da parte dell'agente contabile, finalizzato a garantire la massima speditezza dell'azione amministrativa. Solo in un secondo momento, il responsabile del servizio finanziario verifica l'operato, imputando le somme ai capitoli di riferimento. Per operare legittimamente e ottenere il discarico, l'economista deve verificare preventivamente la capienza dei fondi e la regolarità fiscale dei giustificativi, come scontrini o ricevute, relativi alle richieste di rimborso avanzate dai vari uffici dell'ente.

Leggi l'[articolo](#).



Ministero dell'Interno. Norma sulla contabilizzazione dei saldi delle Città metropolitane e delle Province

L'articolo 1, comma 834, della legge 30 dicembre 2025, n.199, dispone che le Province e le Città metropolitane accertino in entrata i valori positivi dei contributi attribuiti ai sensi dell'articolo 1, commi 783 e 784, della legge 30 dicembre 2020, n.178, e impegnino in spesa il concorso alla finanza pubblica di cui all'articolo 1, comma 418, della legge 23 dicembre 2014, n.190, e all'articolo 1, comma 150-bis, della legge 7 aprile 2014, n.56, e i valori negativi dei contributi attribuiti ai sensi del medesimo articolo 1, commi 783 e 784, della legge 30 dicembre 2020, n.178, nel rispetto del principio contabile generale dell'integrità, al lordo dell'importo dei contributi stessi, provvedendo, per la quota riferita ai contributi accertati, all'emissione di mandati versati in quietanza di entrata.

In relazione alla citata disposizione, per una corretta e trasparente contabilizzazione dei dati nel bilancio di previsione, negli allegati file, sono indicati i valori positivi dei contributi attribuiti ai sensi dell'articolo 1, commi 783 e 784, della legge 30 dicembre 2020, n.178, le risorse aggiuntive confluite nei fondi perequativi da accertare in entrata nonché il concorso residuale netto alla finanza pubblica di cui all'articolo 1, comma 418, della legge 23 dicembre 2014, n.190, e all'articolo 1, comma 150-bis, della legge 7 aprile 2014, n.56, e i valori negativi dei contributi attribuiti ai sensi del medesimo articolo 1, commi 783 e 784, della legge 30 dicembre 2020, n.178, da impegnare in

spesa.

Si precisa che nella parte relativa alle entrate va accertato l'importo indicato nella colonna (A). Nella parte relativa alla spesa, invece, andrà impegnato l'importo di cui all'ultima colonna (B).

Si fa inoltre presente che il concorso residuale netto alla finanza pubblica dovrà essere versato entro il 31 maggio di ciascun anno al seguente IBAN IT73U0100003245BE00000002EA.

Leggi l'[articolo](#).



Corte dei Conti. Giudizio di conto: confermata la responsabilità dell'agente se mancano i giustificativi dei terzi fornitori

La Prima Sezione Giurisdizionale Centrale d'Appello della Corte dei conti ha confermato la responsabilità erariale di un agente contabile per la gestione irregolare di titoli di legittimazione per l'acquisto di beni dell'ente, confermando la condanna risarcitoria inflitta in primo grado.

L'appellante aveva impugnato la precedente decisione di condanna sollevando eccezioni relative alla carenza dell'elemento soggettivo del dolo o della colpa grave, all'assenza di specifiche linee guida o regolamenti interni da parte dell'amministrazione di appartenenza e al principio del legittimo affidamento, scaturito dal fatto che il conto era stato inizialmente vistato dal dirigente preposto senza rilievi. Aveva inoltre chiesto l'acquisizione di nuova documentazione per dimostrare la correlazione tra le attività esterne del personale e l'utilizzo dei titoli di spesa. La Procura generale ha invece eccepito l'inammissibilità di tali nuove prove in appello, ritenendo che il contabile fosse decaduto dal diritto di produrle per non essersi attivato opportunamente nel giudizio di primo grado. Nel respingere il ricorso, il Collegio ha ricordato i principi generali del giudizio di conto, chiarendo che esso si attiva automaticamente con il deposito del conto giudiziale e costituisce un procedimento necessario a tutela della regolarità delle gestioni pubbliche. In questo ambito vige un rigoroso riparto dell'onere della prova: spetta interamente all'agente contabile dimostrare il corretto adempimento dei propri obblighi e che le eventuali anomalie siano dipese da causa di forza maggiore o da fattori terzi, escludendo qualsiasi esenzione in caso di negligenza o trascuratezza nelle scritture. Per quanto riguarda le gestioni "a materia", l'unico titolo valido per giustificare l'uscita dei beni è rappresentato da una documentazione oggettiva rilasciata dal soggetto terzo erogatore della prestazione, contenente tutti i dettagli dell'operazione (natura del bene, data, importo e identificativi del mezzo beneficiario). I giudici hanno rilevato che la documentazione presentata dal ricorrente era costituita unicamente da dichiarazioni interne redatte dagli stessi utilizzatori. Tali atti, aventi natura meramente ricognitiva, sono idonei a provare il carico originario dei titoli di spesa ma non il loro effettivo e regolare utilizzo per i fini istituzionali dell'ente. Di conseguenza, anche in presenza di un formale pareggio contabile delle cifre, la mancanza delle pezze d'appoggio esterne configura un'irregolarità insanabile e comporta il mancato assolvimento dell'onere probatorio da parte del contabile, confermando la sua condanna patrimoniale con compensazione delle spese legali.

Leggi l'[articolo](#).

Accrual in pratica



MEF. FAQ Accrual dalla 19 alla 23

È attiva l'assistenza per le pubbliche amministrazioni assoggettate agli adempimenti della fase pilota 2025 e la sezione dedicata alle FAQ.

Di seguito pubblichiamo alcune delle ultime risposte più interessanti pubblicate sul sito del MEF.

19. (ITAS 9, ITAS 18) Qual è la corretta contabilizzazione dei trasferimenti “condizionati” (a rendicontazione) di risorse vincolate che un’amministrazione riceve dallo Stato o dall’Unione Europea?

In particolare, nel caso di fondi a rendicontazione, gli ITAS prevedono (al momento della loro concessione) la rilevazione di un credito e di un debito. Se l’operazione si conclude nello stesso esercizio, il ricavo può essere rilevato. Qualora invece la rendicontazione venga approvata nell’esercizio successivo, generando un disallineamento temporale tra costi e ricavi, quale procedura contabile deve essere adottata, considerato che gli ITAS non consentono l’uso dei risconti?

Il momento rilevante è quello della trasmissione della rendicontazione (correttamente effettuata), non quello dell’accettazione formale da parte dell’ente erogante.

L’accettazione (o la mancata accettazione, totale o parziale) della rendicontazione è qualificata come evento successivo:

- se non vi sono contestazioni, la rilevazione del provento effettuata nell’esercizio di corretta rendicontazione trova semplice conferma: l’accettazione formale non comporta alcuna ulteriore rilevazione ma cristallizza ex post una rilevazione già avvenuta secondo competenza (ITAS 9, paragrafo 31, ultimo periodo). L’eventuale credito residuo per il beneficiario, derivante dall’incasso a saldo successivo all’accettazione della rendicontazione, permane nello stato patrimoniale fino all’incasso, che configura un mero evento finanziario privo di effetti sul conto economico;
- se vi sono contestazioni, queste, per l’amministrazione beneficiaria, danno luogo a componenti negative di reddito (evento straordinario) nell’esercizio in cui si manifestano, in quanto: (i) il provento era stato correttamente rilevato nell’esercizio “n” in base alla rendicontazione effettuata e alle informazioni disponibili a quella data; la contestazione sopravvenuta è un fatto nuovo dell’esercizio “n+1” e non un errore del bilancio precedente ai sensi dell’ITAS 2, paragrafo 30; (ii) trattandosi di evento non prevedibile né ragionevolmente stimabile alla data di chiusura del bilancio “n”, il componente negativo si configura come sopravvenienza passiva/insussistenza dell’attivo da iscrivere nell’area della gestione straordinaria ai sensi dell’ITAS 1, paragrafo 40, lett. h).

Gli eventuali disallineamenti temporali tra oneri/costi e proventi/ricavi sono fisiologici in contabilità economico patrimoniale e non richiedono l’utilizzo di risconti, che non sono ammessi per questa fattispecie dagli ITAS.

20. (Quadro Concettuale) Le Regioni che gestiscono la GSA (gestione sanitaria accentrata) all’interno del proprio bilancio, e non attraverso un’azienda cosiddetta “Zero” (ossia un’entità esterna alla quale la Regione riversa i fondi per la sanità ricevuti dallo Stato e che, successivamente, provvede a trasferire tali risorse alle aziende sanitarie) sono tenute a scorporare la stessa dalla gestione della Regione – inviando alla Banca Dati Amministrazioni Pubbliche (BDAP) due distinti schemi di bilancio – oppure un unico schema complessivo (quindi senza separata rappresentazione della sanità)?

La nozione chiave è quella di reporting entity tenuta alla redazione dei documenti finanziari per finalità informative generali (Quadro concettuale ITAS, paragrafo 1.20), che non coincide necessariamente con la personalità giuridica (Quadro concettuale ITAS, paragrafo 1.21, che la esclude espressamente) e presuppone l’esistenza di una contabilità separata e di un bilancio autonomo.

La GSA è un centro di responsabilità regionale, che redige un proprio bilancio economico patrimoniale ed è inclusa tra le reporting entity tenute alla redazione del bilancio di esercizio ai fini della fase pilota (Determina del Ragioniere Generale dello Stato n.259 del 26 novembre 2024). Ne consegue che se esistono due bilanci distinti (Regione “ordinaria” e GSA), devono essere riclassificati entrambi:

- la Regione, in sede di rendicontazione a base accrual, presenta il proprio bilancio escludendo il perimetro della sanità gestito dalla GSA;
- la GSA presenta il proprio bilancio riclassificato separatamente.

21. (Modelli di Raccordo, ITAS 9) Come devono essere riclassificati, nello stato patrimoniale accrual tramite il modello di raccordo, i “Contributi agli investimenti” iscritti tra i risconti passivi al 31/12/2025, considerato che l’ITAS 9 non consente il loro risconto?

La voce “risconti passivi per contributi agli investimenti” non è compatibile con l’ITAS 9 e deve essere integralmente azzerata in sede di prima applicazione mediante il modello di raccordo. Lo svuotamento della voce avviene distinguendo due casi:

- Obbligazione estinta (ad esempio: opera collaudata e vincoli adempiuti): il valore è imputato a provento, indipendentemente dall’esistenza di ammortamenti, in corso o futuri, dei cespiti finanziati;
- Obbligazione ancora esistente (vincoli non ancora soddisfatti): il valore è riclassificato tra i debiti verso altre amministrazioni pubbliche (voce E4 o H4 dello stato patrimoniale, a seconda della natura corrente o non corrente), in quanto rappresenta una obbligazione residua nei confronti dell’amministrazione trasferente.

Non è ammesso:

- mantenere il risconto passivo;
 - rinviare il riconoscimento del provento in correlazione con gli ammortamenti futuri.
- Il transito a conto economico non configura una componente straordinaria, in quanto:
- l’elenco delle componenti straordinarie è tassativo (ITAS 1, § 40).

In sede di prima applicazione, l’eventuale maggior risultato economico derivante dall’imputazione a provento confluisce nel patrimonio netto.

22. (ITAS 4) Ai fini accrual, sulla base del concetto di “controllo” previsto dall’ITAS 4, chi deve rilevare in bilancio gli immobili scolastici utilizzati dagli istituti superiori: i Comuni/Province, altri enti o le Regioni?

Il controllo è distinto dalla proprietà e dalla copertura finanziaria dei costi sostenuti per tali beni. In base all’autonomia riconosciuta alle istituzioni scolastiche e al potere di utilizzo esclusivo (o prevalente), indirizzo dell’uso e limitazione dell’accesso a terzi, il soggetto che esercita il controllo è l’istituto scolastico.

Comuni, altri enti (ad es. Enti di decentramento territoriale) e Regione possono essere proprietari, possono sostenere spese, ma non esercitano il controllo ai fini ITAS, se non dirigono l’uso del bene.

La mancata inclusione degli istituti scolastici tra le reporting entities della fase pilota è una imperfezione consapevole connaturata al perimetro ristretto della fase pilota, che non giustifica però l’iscrizione degli immobili nello Stato patrimoniale di altri enti.

Resta fermo l’obbligo di inventariazione dei beni (beni propri presso terzi), distinto dall’iscrizione nello stato patrimoniale.

23. (ITAS 9) Un’amministrazione riceve un contributo in conto investimenti condizionato all’acquisto di un immobile da destinare a biblioteca, alla sua apertura al pubblico e al mantenimento del servizio per un periodo determinato (ad esempio 10 anni). Quando l’amministrazione beneficiaria deve rilevare il provento?

Al momento dell’assegnazione, il contributo ricevuto essendo vincolato all’adempimento di un’obbligazione (acquisto dell’immobile, apertura della biblioteca e mantenimento del servizio per 10 anni) deve essere contabilizzato dall’amministrazione beneficiaria come una passività. Dopo aver adempiuto all’obbligazione di acquisto, il provento viene rilevato progressivamente a partire dall’entrata in funzione della biblioteca, in misura proporzionale al periodo di adempimento della condizione. In tal caso il contributo deve essere imputato a provento per quote annuali per ciascuno dei 10 anni di utilizzo della biblioteca, contestualmente alla rilevazione dell’ammortamento dell’immobile.

Se l’amministrazione interrompe il servizio prima del termine previsto, ad esempio in caso di sopravvenuta chiusura della biblioteca, la quota residua del contributo non ancora imputata a

provento deve essere restituita all'amministrazione concedente.
Leggi l'[articolo](#).



Rassegna. Accrual, la Ragioneria cancella i risconti sui contributi: il provento segue l'obbligo

Di Andrea Biekar e Patrizia Ruffini

Per gli uffici finanziari dei Comuni, abituati da oltre un decennio a gestire i contributi agli investimenti sul binario degli ammortamenti, l'Accrual segna una svolta che incide direttamente sui bilanci: viene meno il risconto passivo, uno dei pilastri della contabilità economico-patrimoniale armonizzata degli enti territoriali.

Le nuove Faq pubblicate sul portale della riforma contabile intervengono su uno dei nodi più complessi della transizione agli ITAS: il provento del contributo non deve più seguire la vita utile del bene finanziato, ma si lega esclusivamente all'adempimento delle obbligazioni sostanziali.

Con la Faq 21, dedicata ai contributi agli investimenti iscritti tra i risconti passivi al 31 dicembre 2025, la Rgs esclude senza ambiguità la compatibilità di questa voce con l'ITAS 9 e impone l'azzeramento integrale dei risconti passivi (ex Dlgs 118/2011) in sede di prima applicazione, tramite il modello di raccordo.

Si tratta di una discontinuità netta rispetto alla contabilità armonizzata. Viene infatti superato il criterio che spalma il contributo in parallelo agli ammortamenti del bene finanziato, distribuendo il ricavo lungo la vita utile del cespite e sterilizzando di fatto l'incidenza degli ammortamenti nel conto economico. Nel modello Accrual rileva esclusivamente l'avveramento della condizione prevista dal trasferimento.

Se i vincoli risultano già adempiuti e l'obbligazione è estinta, per esempio nel caso di opere già collaudate e operative, il contributo deve essere imputato integralmente a provento, anche se il bene continuerà a generare ammortamenti negli esercizi successivi. Se invece gli obblighi non sono ancora soddisfatti, la somma non assume natura di ricavo e va riclassificata tra i debiti verso altre amministrazioni pubbliche (voci E4 o H4 dello stato patrimoniale), distinguendo tra quota corrente e non corrente in base alla durata residua del vincolo.

Il cambio di logica è evidente. La competenza economica si sgancia dalla vita utile del cespite e si ancora alla sostanza dell'obbligazione assunta verso l'amministrazione concedente. Per questo non è più possibile mantenere il risconto passivo né rinviare il provento in correlazione agli ammortamenti futuri. La Ragioneria chiarisce inoltre che il riversamento dei risconti a conto economico non genera componenti straordinarie, poiché l'ITAS 1 individua in modo tassativo le relative fattispecie.

Sempre sul terreno dell'ITAS 9, la Faq 23 declina la regola su un caso pratico: un contributo destinato all'acquisto di un immobile da adibire a biblioteca, subordinato all'apertura al pubblico e al mantenimento del servizio per dieci anni. In questo esempio, al momento dell'assegnazione il contributo va contabilizzato come passività. Dopo l'acquisto dell'immobile e la messa in funzione del servizio, il provento viene imputato annualmente a conto economico per tutta la durata del vincolo decennale. Se il servizio si interrompe prima del termine, la quota residua non ancora imputata a provento va restituita all'ente concedente. Anche qui la logica resta ancorata all'adempimento dell'obbligazione sostanziale e non alla mera erogazione finanziaria.

La Faq 21 precisa infine che, in sede di prima applicazione, il maggior risultato derivante dall'imputazione a provento confluisce nel patrimonio netto. L'azzeramento dei risconti passivi non può quindi tradursi in una movimentazione automatica del Fondo di dotazione, come avverrebbe applicando in modo acritico il prospetto ministeriale di raccordo. Ai responsabili finanziari si impone una radiografia delle poste iscritte nei risconti ex Dlgs 118/2011 in funzione dello stato di adempimento delle obbligazioni: proventi a conto economico se la rendicontazione è già stata inviata nel 2025; debiti se la rendicontazione è ancora aperta; riserva utili esercizi precedenti del

patrimonio netto per le quote riferite a obbligazioni già adempiute negli esercizi passati.
Leggi l'[articolo](#).



Rassegna. Accrual e contributi condizionati: conta la rendicontazione inviata, non il via libera finale

Di Andrea Biekar e Patrizia Ruffini

Il momento esatto in cui rilevare il provento nei contributi condizionati disciplinati dagli ITAS 9 e 18 è da sempre uno dei nodi più complessi nell'applicazione dell'Accrual ai trasferimenti vincolati.

A sciogliere il punto interviene ora la Ragioneria generale dello Stato con la *Faq* n. 19, che chiarisce un passaggio destinato ad avere effetti rilevanti.

Il principio fissato dalla Rgs è netto: ai fini della competenza economica non rileva l'accoglimento formale della rendicontazione da parte dell'amministrazione finanziaria. Il momento decisivo è invece la trasmissione della rendicontazione correttamente effettuata.

Una precisazione apparentemente semplice, ma significativa negli effetti applicativi. Nel modello Accrual, infatti, la concessione del contributo genera inizialmente una passività. Il provento emerge soltanto quando matura il diritto, cioè quando l'ente beneficiario ha adempiuto alle proprie obbligazioni sostenendo le spese ammissibili o realizzando le attività prescritte e rendicontandole secondo le regole fissate dal soggetto erogatore.

L'eventuale approvazione successiva – o il possibile diniego – da parte dell'amministrazione finanziaria non assume quindi natura costitutiva del diritto, ma rappresenta una verifica postuma che non modifica la corretta imputazione del provento nell'esercizio di competenza. Coerentemente, la *FAQ* 19 colloca l'accettazione della rendicontazione tra gli eventi successivi alla chiusura dell'esercizio.

Le conseguenze operative risultano coerenti con l'impianto degli ITAS. In assenza di rilievi, l'approvazione non produce ulteriori effetti contabili, limitandosi a confermare una rilevazione già effettuata. In presenza di contestazioni, invece, gli effetti si producono nell'esercizio in cui emergono, senza retroagire sugli esercizi precedenti. La *Faq* chiarisce infatti che tali fattispecie non configurano errori contabili ai sensi dell'ITAS 2, ma rientrano nel perimetro delle sopravvenienze.

Il punto più delicato resta però il fisiologico disallineamento temporale tra costi e proventi. Nei trasferimenti vincolati il differimento rappresenta infatti la regola: se la rendicontazione avviene in un esercizio successivo rispetto al sostenimento dei costi, anche il provento sarà imputato all'esercizio successivo. Senza possibilità di ricorrere ai risconti, che i principi accrual escludono espressamente per questa tipologia di operazioni.

Risolto il nodo interpretativo sul piano contabile, la *Faq* apre però un tema ancora più impegnativo sul fronte organizzativo. Affermare che il momento rilevante coincide con la trasmissione della rendicontazione "correttamente effettuata" implica infatti che gli enti siano in grado di individuare in modo oggettivo, tracciabile e verificabile quando questa condizione si realizza.

Ed è proprio qui che emergono le principali criticità per i sistemi informativi e le prassi operative degli enti locali. Nella maggior parte dei Comuni questa informazione non è oggi censita in modo strutturato nei sistemi contabili né formalizzata nei flussi amministrativi. Eppure diventa il punto di attivazione della competenza economica.

Il tema esce così dal perimetro strettamente contabile ed entra direttamente nella ricognizione dei processi informativi e informatici prevista dal Dm 6 agosto 2025. Un passaggio particolarmente rilevante per gli enti locali, dove il processo di rendicontazione è spesso gestito dagli uffici tecnici e considerato finora un mero adempimento amministrativo.

Con l'Accrual, invece, la rendicontazione diventa un fatto gestionale con effetti diretti sul bilancio d'esercizio. Nella mappatura dei processi da adeguare sarà quindi necessario definire quando una rendicontazione possa considerarsi completa, quando risulti effettivamente trasmessa e quale

evidenza documentale certifichi il passaggio.

In assenza di questa strutturazione, il momento di competenza rischia di restare affidato a ricostruzioni ex post, senza una reale integrazione nei sistemi economico-patrimoniali.

La FAQ 19 segna quindi un passaggio importante: la rendicontazione non è più soltanto un allegato amministrativo, ma diventa un fatto gestionale da tracciare, governare e integrare nei sistemi informativi degli enti.

Leggi l'[articolo](#).



Rassegna. Accrual, sugli immobili scolastici decide il «controllo»: via dai bilanci di Comuni e Province

Di Andrea Biekar e Patrizia Ruffini

C'è un principio contabile destinato a ridisegnare, almeno sulla carta, i patrimoni immobiliari di Comuni e Province, imponendo una revisione profonda degli inventari. Con l'accrual, infatti, la proprietà formale non è più il criterio guida per l'iscrizione in bilancio. A prevalere è il "controllo" sostanziale del bene.

Lo chiarisce in modo esplicito la Faq 22 pubblicata dalla Ragioneria generale dello Stato, che affronta un tema sensibile per gli enti territoriali: a chi vanno imputati, ai fini economico-patrimoniali, gli immobili destinati agli istituti scolastici superiori. La risposta è netta: vanno iscritti nel bilancio del soggetto che li utilizza, non di quello che ne detiene la proprietà formale o il titolo giuridico.

Il chiarimento si fonda sull'ITAS 4. Nel modello accrual la rilevazione delle immobilizzazioni non dipende più dal rogito o dal soggetto finanziatore, ma dall'ente che esercita il controllo sul bene. Nel caso delle scuole superiori, questo coincide con l'istituzione scolastica, che ne garantisce l'utilizzo esclusivo o prevalente, ne determina la destinazione e ne limita l'accesso ai terzi. In presenza di tali condizioni, l'immobile deve essere ricondotto alla scuola, anche se formalmente intestato all'ente locale.

La portata del principio è rilevante anche sotto il profilo organizzativo. Il fatto che le istituzioni scolastiche non rientrino nella fase pilota della riforma non consente di mantenere gli immobili nei bilanci di Comuni e Province. Ne deriva una frattura tra perimetro di reporting e rappresentazione contabile, che il legislatore tecnico ha accettato per preservare la coerenza del principio della prevalenza della sostanza economica.

Il tema, tuttavia, va oltre il perimetro scolastico. La stessa logica dell'ITAS 4 è infatti destinata ad applicarsi a tutti gli immobili degli enti locali stabilmente utilizzati da soggetti terzi con poteri di gestione e controllo, come uffici giudiziari, caserme delle forze dell'ordine e delle forze armate, strutture sanitarie e presidi dei Vigili del fuoco. In tutte queste ipotesi, il soggetto utilizzatore esercita un controllo sostanziale sul bene.

Per gli enti territoriali si apre così la necessità di una ricognizione sistematica del patrimonio immobiliare, indipendentemente dal fatto che i soggetti utilizzatori siano o meno coinvolti nell'attuazione dell'accrual. Un censimento che riguarda l'intero perimetro patrimoniale e che prescinde dai regimi contabili applicati dai diversi utilizzatori, incluse società partecipate e unioni di Comuni.

Resta fermo l'obbligo di inventariazione in capo agli enti proprietari, ma con una diversa qualificazione dei beni, che dovranno essere ricondotti alla categoria dei "beni propri presso terzi", segnando una separazione netta tra titolarità giuridica e rappresentazione contabile.

Il nuovo impianto conferma la traiettoria della riforma: nella logica accrual, la contabilità rinuncia alla prevalenza della forma giuridica per aderire alla sostanza economica delle operazioni. Una scelta coerente sul piano teorico, ma che impone agli enti locali una revisione profonda dei sistemi informativi, dei processi gestionali e delle modalità di governo del patrimonio.

Leggi l'[articolo](#).

Risorse



Ministro per la Pubblica Amministrazione. Pubblicato il decreto di ammissibilità per gli Avvisi “Reclutamento per l’innovazione e lo sviluppo nei piccoli comuni”

È stato pubblicato il decreto di approvazione degli esiti dell’istruttoria relativa alle manifestazioni di interesse pervenute per gli Avvisi del 10 novembre 2025 e del 18 marzo 2026, rivolti ai Comuni con popolazione fino a 5.000 abitanti, nell’ambito del progetto “Reclutamento per l’innovazione e lo sviluppo nei piccoli Comuni”, a valere sul Programma Operativo Complementare al PON “Governance e Capacità Istituzionale” 2014-2020.

Il decreto elenca, negli allegati, i piccoli comuni le cui candidature sono state ammesse ovvero non ammesse alla fase successiva del progetto. Quest’ultima prevede l’organizzazione di un concorso unico, indetto dalla Commissione RIPAM, finalizzato al reclutamento, a tempo pieno e indeterminato, delle seguenti figure professionali, da inquadrare nell’area dei funzionari e dell’elevata qualificazione:

- funzionario con competenze giuridiche
- funzionario con competenze economiche e contabili
- funzionario con competenze digitali
- funzionario con competenze nell’ingegneria e nell’architettura

Gli oneri finanziari connessi alle assunzioni saranno a carico dei comuni interessati.

Leggi l’[articolo](#).

Tributi



Giustizia Tributaria. Esenzione IMU per terreni edificabili inutilizzabili

Nell’ipotesi in cui un terreno non sia edificabile per accertato impedimento giuridico e materiale, l’IMU e la TASI non sono dovute.

Questo è il principio espresso dalla Corte di giustizia tributaria di secondo grado delle Marche che, nel confermare la sentenza di prime cure, ha accolto le doglianze della contribuente, proprietaria di un’area fabbricabile poi oggetto di sequestro a seguito del riscontro di consistenti fonti di inquinamento sotterraneo durante la fase di realizzazione delle fondazioni.

I giudici marchigiani – premessa una fondamentale distinzione tra presupposto oggettivo dell’imposta (edificabilità dell’area secondo gli strumenti urbanistici), sussistente nel caso analizzato, e capacità contributiva effettiva (esistenza di un’utilità economica fruibile dal proprietario) – hanno traslato i principi già esposti dalla Corte Costituzionale (sentenza 18 aprile 2024, n. 60) e dalla Corte di Cassazione (sentenza 10 luglio 2025, n. 18936) e precisato che la privazione totale della disponibilità del bene per effetto dell’esecuzione d’ufficio di lavori di bonifica (dunque, per causa non imputabile al contribuente) ha determinato l’assenza di capacità contributiva, che deve essere effettiva ed attuale.

A parere dei giudici non si trattava, infatti, di una mera “difficoltà” edificatoria, ma di un

impedimento pubblicisticamente imposto per le annualità accertate.
Leggi l'[articolo](#).



Corte di Cassazione. Le foto da Google Street View hanno valore di prova legale se non contestate specificamente

Con l'Ordinanza n. 15487 del 21 maggio 2026, la Suprema Corte si è espressa in merito all'efficacia probatoria delle immagini digitali nell'ambito di un contenzioso sull'imposta sulla pubblicità presso diverse stazioni di rifornimento carburante.

Le fotografie tratte da internet, comprese quelle estratte da piattaforme e applicazioni diffuse come Google Earth e Google Street View, possiedono piena valenza legale e devono essere esaminate insieme agli altri elementi probatori raccolti.

La Cassazione ha ricordato che la riproduzione fotografica rappresenta una prova precostituita della conformità rispetto allo stato dei luoghi e delle cose rappresentate. Di conseguenza, la parte che intende neutralizzare il valore probatorio di tali immagini non può limitarsi a una contestazione generica dei fatti che la controparte vuole dimostrare, ma ha il preciso onere di disconoscere formalmente la corrispondenza del documento alla realtà.

Il principio si ricollega alla disciplina sull'efficacia probatoria delle riproduzioni informatiche e meccaniche prevista dall'articolo 2712 del Codice Civile. Affinché il disconoscimento sia valido e privi la fotografia della sua valenza di prova — declassandola a mera presunzione semplice —, esso deve essere formulato in modo chiaro, esplicito e circostanziato. Chi contesta l'immagine ha quindi il dovere di allegare elementi specifici e concreti che dimostrino l'effettiva divergenza tra la realtà fattuale dei luoghi e quella riprodotta nello scatto telematico.

Leggi l'[articolo](#).

Personale



Consiglio di Stato. Nomina delle Commissioni di concorso nei Comuni: escluso l'obbligo di avviso pubblico per i membri esterni

Con la sentenza n. 4073/2026, la Quinta Sezione del Consiglio di Stato ha chiarito che nel pubblico impiego locale non sussiste un obbligo generalizzato di emanare un avviso pubblico per selezionare i componenti esterni delle commissioni di concorso, valorizzando l'autonomia organizzativa e regolamentare dei Comuni.

E' stata ribaltata una decisione del Tar Campania che aveva annullato i relativi atti di un concorso comunale. Il giudice di primo grado aveva ritenuto illegittima la commissione poiché la scelta dei commissari non era stata preceduta da un bando per raccogliere le candidature o dall'utilizzo del portale unico del reclutamento, interpretando il richiamo del regolamento comunale al D.P.R. 487/1994 e al D.lgs. 165/2001 come un vincolo procedurale assoluto.

Il Consiglio di Stato ha invece specificato che il rinvio alla normativa statale operato dai regolamenti degli enti locali va inteso in senso sostanziale, ossia limitatamente alla verifica dei requisiti oggettivi, della professionalità e delle incompatibilità dei commissari, e non come un'estensione automatica delle modalità formali di reclutamento. Ai sensi degli articoli 7 e 89 del Testo Unico degli Enti Locali (TUEL), i Comuni godono di potestà regolamentare in materia di accesso e organizzazione. Di conseguenza, le disposizioni del D.P.R. 487/1994 intervengono solo in via suppletiva, laddove manchi una norma locale o vi siano lacune da colmare.

La decisione conclude che, se il regolamento comunale disciplina già la composizione della

commissione e ammette il ricorso a esperti di comprovata esperienza, l'amministrazione non è tenuta ad attivare una procedura comparativa o a formalizzare un avviso pubblico non previsto. Pur rimanendo fermi i doveri di trasparenza, imparzialità e accertamento della competenza professionale in concreto, non è necessario un confronto analitico tra curricula né una motivazione speciale per la designazione dei singoli commissari.

Leggi l'[articolo](#).



Corte dei Conti. Niente incentivi tecnici al personale delle società in house in affiancamento all'ente

La deliberazione delle Sezioni Riunite della Corte dei conti ha stabilito che gli incentivi tecnici previsti dal Codice dei contratti pubblici non possono essere erogati al personale delle società *in house* che opera in affiancamento o supporto agli uffici di un ente pubblico.

I giudici contabili hanno chiarito che il Codice riserva questi compensi esclusivamente al "proprio personale" della stazione appaltante. Di conseguenza, i dipendenti di una società partecipata – pur configurandosi quest'ultima come un'estensione dell'amministrazione – restano legati a un soggetto giuridico di diritto privato da un autonomo rapporto di lavoro e non possono beneficiare della misura. Trattandosi inoltre di norme eccezionali, che derogano al principio di onnicomprensività della retribuzione pubblica, non è ammessa alcuna interpretazione estensiva. Infine, la Corte ha evidenziato il rischio di una duplice e illegittima copertura finanziaria, poiché l'attività del personale in house è già remunerata dall'ente pubblico attraverso il contratto di servizio o la commessa affidata alla società. L'unica eccezione si verifica laddove sia la società stessa ad agire direttamente come stazione appaltante, potendo in quel caso incentivare i propri dipendenti.

Leggi l'[articolo](#).



ARAN. Effetto del riposo compensativo domenicale sul computo dell'orario di lavoro settimanale

Nel caso in cui un lavoratore, per particolari esigenze di servizio, venga chiamato a prestare la propria attività di domenica (nel giorno del riposo settimanale) per un totale di 3 ore, il riposo compensativo di almeno 24 ore consecutive, che gli deve essere garantito entro 15 gg e comunque non oltre il bimestre successivo, che effetto ha sul computo dell'orario di lavoro previsto per la settimana in cui effettua il riposo compensativo?

La modifica introdotta dall'art. 26, comma 1, del CCNL 2022–2024, in aderenza alla tutela contenuta all'art. 9 del D.Lgs 66/2003, ha la finalità di assicurare al lavoratore, che per particolari esigenze di servizio non usufruisca del giorno di riposo settimanale, un riposo compensativo di almeno 24 ore consecutive, per garantire allo stesso di un adeguato intervallo temporale libero ad obblighi lavorativi da fruire di regola entro 15 giorni e comunque non oltre il bimestre successivo. Sul punto, appare utile evidenziare che la ratio delle disposizioni del D.Lgs 66/2003 in materia di pause e riposi non è la remunerazione del tempo, ma la salvaguardia della salute e della sicurezza del lavoratore, costituenti beni primari di rango costituzionale. Sotto tale profilo, difatti, la disposizione di legge in questione non entra nel merito delle modalità di computo dell'orario di lavoro. Pertanto, il riposo compensativo non potrà comportare una riduzione dell'orario relativo alla settimana in cui lo stesso viene goduto.

Ad esempio:

Caso 1: lavoratore che viene chiamato a prestare 3 ore nella giornata del riposo settimanale; allo stesso spetterà, in continuità con la previgente disciplina, oltre ad un compenso aggiuntivo pari

alla maggiorazione del 50% della tariffa oraria (per 3 ore), un riposo compensativo, non più pari alle ore prestate ma di almeno 24 ore, da fruire entro 15 giorni e comunque non oltre il bimestre successivo, con le seguenti conseguenze sul computo dell'orario settimanale:

- se il lavoratore recupera in una giornata (almeno 24 ore consecutive) in cui è previsto un orario teorico pari a 6 ore, allo stesso rimarrà comunque un debito di 3 ore (6 ore teoriche meno tre ore rese nel giorno di riposo settimanale) da rendere con modalità concordate con il responsabile della struttura;
- se il lavoratore recupera in una giornata (almeno 24 ore consecutive) in cui è previsto un orario teorico pari a 9 ore, allo stesso rimarrà comunque un debito di 6 ore (9 ore teoriche meno tre ore rese nel giorno di riposo settimanale) da rendere con modalità concordate con il responsabile della struttura.

Caso 2: lavoratore che viene chiamato a prestare 10 ore nella giornata del riposo settimanale; allo stesso spetterà, in continuità con la previgente disciplina, oltre ad un compenso aggiuntivo pari alla maggiorazione del 50% della tariffa oraria (per 10 ore), un riposo compensativo, non più pari alle ore prestate ma di almeno 24 ore, da fruire entro 15 giorni e comunque non oltre il bimestre successivo, con le seguenti conseguenze sul computo dell'orario:

- se il lavoratore recupera in una giornata (almeno 24 ore consecutive) in cui è previsto un orario teorico pari a 6 ore, allo stesso rimarrà comunque un credito di 4 ore (6 ore teoriche meno 10 ore rese nel giorno di riposo settimanale) da fruire con modalità concordate con il responsabile della struttura;
- se il lavoratore recupera in una giornata (almeno 24 ore consecutive) in cui è previsto un orario teorico pari a 9 ore, allo stesso rimarrà comunque un credito di 1 ora (9 ore teoriche meno 10 ore rese nel giorno di riposo settimanale) da fruire con modalità concordate con il responsabile della struttura.

Leggi l'[articolo](#).



Corte dei Conti. Capacità assunzionale: gli arretrati al dipendente ex penale pesano solo per la quota dell'anno in corso

In caso di corresponsione di emolumenti arretrati a un dipendente ancora in servizio, precedentemente sospesi a causa di un procedimento penale e liquidati in un'unica soluzione per cause non imputabili all'ente, la capacità assunzionale del Comune non viene penalizzata dall'intero esborso.

Ai fini del calcolo previsto dall'articolo 33, comma 2, del DI 34/2019, la spesa complessiva deve essere virtualmente ripartita e imputata ai singoli esercizi di competenza economica. Di conseguenza, solo la quota parte riferita all'anno solare in corso incide direttamente sulla capacità assunzionale attuale.

Questo principio trova un parallelismo normativo, applicabile per analogia, nell'esclusione degli arretrati per i rinnovi contrattuali dal computo della spesa di personale (come stabilito dall'articolo 3, comma 4-ter, del DI 36/2022). Esattamente come avviene per i contratti collettivi, dove solo la maggiore spesa a regime riduce la facoltà di assunzione dell'ente, anche l'erogazione di competenze pregresse non ne intacca la sostenibilità finanziaria complessiva.

Leggi l'[articolo](#).



Corte dei Conti. Onnicomprensività retribuzione: niente incentivi da avanzi di liquidazione senza contrattazione e fondo accessorio

Il principio di onnicomprensività della retribuzione del pubblico dipendente, disciplinato dal decreto

legislativo numero 165 del 2001, vieta l'erogazione di compensi aggiuntivi al personale in mancanza di una specifica norma di legge o di una clausola contrattuale che ne definisca i presupposti, i limiti e le modalità di assegnazione.

Per questo motivo, non è giuridicamente possibile distribuire al personale comunale quote dell'avanzo derivante dalla liquidazione di un ente pubblico basandosi esclusivamente sulla relazione del liquidatore. Tale erogazione risulta illegittima se priva di preventivi atti formali di incarico, della preventiva costituzione del fondo per il trattamento accessorio e di una specifica disciplina all'interno della contrattazione integrativa. Questo divieto è ancora più stringente quando le prestazioni sono già state interamente eseguite, poiché in tale contesto il compenso assumerebbe una natura puramente premiale anziché incentivante. Infine, non ha alcun valore decisivo il fatto che il liquidatore abbia espressamente qualificato una quota di quell'avanzo come destinabile al fondo incentivante del personale.

Leggi l'[articolo](#).



TAR. Legittima la revoca dell'assunzione da graduatoria senza previa modifica del PIAO

La decisione di revocare la procedura di scorrimento della graduatoria per motivi organizzativi non richiede una preventiva e formale modifica del PIAO (Piano Integrato di Attività e Organizzazione) o del piano assunzionale.

I giudici hanno infatti stabilito che la programmazione del fabbisogno contenuta nel PIAO delimita unicamente l'oggetto e la necessità della copertura, mentre la scelta dello strumento concreto da utilizzare (come concorso, mobilità o utilizzo di graduatorie altrui) ricade nella piena e successiva discrezionalità valutativa dell'amministrazione. Di conseguenza, poiché la revoca ha modificato solo il "come" coprire il posto e non il "se" sussistesse la carenza di personale, l'atto di autotutela è pienamente legittimo anche senza una previa revisione formale degli atti di pianificazione generale dell'ente.

Leggi l'[articolo](#).



Corte dei Conti. Tetto di spesa: la quota per gli incarichi dirigenziali ad interim è esclusa dai tagli per cessazione

Quando un dipendente con incarico dirigenziale cessa dal servizio, la conseguente riduzione del tetto di spesa del personale, applicata in forza del meccanismo previsto dall'articolo 33, comma 2, del DI 34/2019, deve essere calcolata al netto delle somme destinate a remunerare gli incarichi *ad interim* conferiti per garantire la continuità degli uffici rimasti temporaneamente scoperti.

Successivamente, al momento della copertura della posizione vacante, il corrispondente incremento del tetto di spesa dovrà essere effettuato tenendo conto della minore riduzione operata in precedenza, applicando anche in questa fase la medesima decurtazione della quota per l'istituto dell'effetto *ad interim*. Una diversa interpretazione esporrebbe l'ente locale, nelle more della sostituzione del dirigente e prima della riespansione della spesa, al concreto rischio di non poter erogare la quota di trattamento accessorio dovuta al sostituto, nonostante tale adempimento sia espressamente imposto dalle clausole vincolanti della contrattazione collettiva nazionale.

Leggi l'[articolo](#).

Partecipate e servizi pubblici locali



Rassegna. Servizi locali, il Tar salva l'affidamento ponte verso la gestione in house

L'affidamento straordinario "diretto" dei servizi pubblici aventi rilevanza economica, non ponendosi in contrasto con l'art. 14 del Dlgs n. 201/2022, può essere disposto al fine di evitare soluzioni di continuità nell'erogazione del servizio da parte del gestore uscente e consente di assicurare le esigenze delle comunità di riferimento e la soddisfazione dei bisogni dei cittadini e degli utenti nel rispetto dei principi di sussidiarietà e proporzionalità.

Questo è quanto enunciato con sentenza del Tar per l'Abruzzo, sez. I, Pescara, n. 287/2026.

Il fatto

Nelle more del perfezionamento dell'iter procedurale volto all'acquisto di una quota di una società partecipata, ai sensi del Dlgs n. 175/2016, ai fini dell'affidamento in house del servizio di gestione integrata dei rifiuti, la stazione appaltante procedeva all'affidamento diretto del servizio a favore della suddetta società per un periodo di due mesi, ai sensi dell'art. 50, co. 1 lett. b) del Dlgs n. 36/2023. Il gestore uscente, in proroga, non concorde con la scelta dell'amministrazione, ricorreva dinnanzi al Tar competente lamentando l'illegittimità della scelta di affidare in via diretta il servizio in questione alla società partecipata, in quanto le avrebbe impedito di poter partecipare alla gara pubblica per l'acquisizione del servizio pubblico essenziale «che ha gestito e gestisce con comprovata efficienza». In particolare, l'affidamento diretto a favore della società partecipata violerebbe l'art. 14 del Dlgs n. 201/2022 che individua i modelli tipici per la gestione dei servizi pubblici locali, sicché l'affidamento sarebbe dovuto avvenire mediante una procedura ad evidenza pubblica da svolgersi secondo la disciplina in materia dei contratti pubblici.

La decisione

Il Dlgs n. 201/2022, emanato in conformità agli impegni assunti nel Pnrr e in attuazione della legge n. 118/2022, ha la finalità di operare un riordino della disciplina dei servizi pubblici di interesse economico a livello locale, nonché di rafforzare il principio della concorrenza e garantire la qualità dei servizi mediante disposizioni che integrano le normative di settore. L'art. 14 del decreto citato individua le diverse modalità di gestione dei servizi pubblici locali di rilevanza economica (affidamento a terzi mediante procedure ad evidenza pubblica, affidamento a società in house, affidamento a società miste e gestione in economica) e ne disciplina le cosiddette "modalità ordinarie" di affidamento, non limitando il potere discrezionale dell'ente locale di procedere ad affidamenti diretti, purché adeguatamente motivati in ragione dell'urgenza e della temporaneità dell'affidamento, in base alla normativa posta dal codice dei contratti pubblici. Pertanto, l'affidamento straordinario può essere disposto al fine esclusivo di evitare soluzioni di continuità nell'erogazione del servizio, nelle more dell'affidamento, secondo uno dei modelli gestionali indicati nella norma.

Secondo il Collegio, quindi, la disciplina specifica dei servizi pubblici locali aventi rilevanza economica va letta e interpretata in combinato disposto con la normativa generale sugli appalti che contempla la possibilità di procedere all'affidamento diretto ex art. 50, co. 1 lett. b) del Dlgs n. 36/2023. È opportuno ricordare, al riguardo, altresì, che l'art. 7 del Dlgs n. 36/2023 afferma il principio di auto-organizzazione amministrativa, in base al quale le pubbliche amministrazioni scelgono, in base alla loro autonomia, nel rispetto della disciplina del Codice e del diritto dell'Unione europea, di organizzare l'esecuzione di lavori o la prestazione di beni e servizi attraverso tre modelli fra di loro alternativi: autoproduzione, esternalizzazione, cooperazione con altre pubbliche amministrazioni.

Nel caso di specie, l'amministrazione ha agito correttamente in quanto, al fine di garantire la continuità del servizio di igiene urbana, ha adeguatamente motivato la propria scelta sia in

relazione alla volontà di voler affidare a regime il servizio secondo il modello dell'in house providing, sia in relazione alla necessità di affidare in via diretta il servizio alla società partecipata nelle more della definizione dell'iter procedurale volto all'acquisizione delle quote per il successivo affidamento alla medesima del servizio. La soluzione scelta, ad avviso del Collegio, non si pone neppure in contrasto con l'art. 16 del Dlgs n. 175/2016 in quanto l'affidamento a favore della società partecipata è avvenuto, non sul presupposto che la stessa fosse una società in house dell'ente, ma in ragione del fatto che la suddetta società fosse un soggetto terzo operante nel settore che si è resa disponibile a gestire nell'immediatezza il servizio di igiene urbana in via del tutto provvisoria. Accertata la scadenza definitiva del contratto stipulato con il gestore uscente, termine stabilito a seguito di rinnovo e proroga tecnica, non ulteriormente prorogabile, l'amministrazione ha giustamente disposto l'affidamento diretto del servizio in via del tutto temporanea alla società partecipata. Ciò non è in contrasto con la legge regionale dell'Abruzzo n. 36/2013 e con il Dlgs n. 152/2006 i quali non prevedono una prosecuzione sine die delle gestioni in corso e in quanto una tale interpretazione si porrebbe in contrasto con i principi e le regole in materia dei contratti pubblici. Pertanto il ricorso è stato respinto.

Leggi l'[articolo](#).



AGCM. Concessioni demaniali: bocciati gli indennizzi ai concessionari uscenti estesi ai beni rimovibili

Con il parere n. AS2170, pubblicato nel Bollettino n. 22/2026, l'Autorità Garante della Concorrenza e del Mercato ha censurato i criteri scelti da un Ente pubblico per calcolare gli indennizzi spettanti ai concessionari demaniali uscenti in caso di subentro di un nuovo operatore. L'Autorità ha contestato l'inclusione nel conteggio di beni facilmente rimovibili e commercializzabili su mercati secondari. L'AGCM ha ribadito che il rimborso a favore del precedente gestore deve considerarsi una misura eccezionale, limitata esclusivamente alla tutela del legittimo affidamento e al valore degli investimenti effettivamente sostenuti che non siano stati ancora ammortizzati alla scadenza del titolo, a patto che non si tratti di beni rivendibili.

Una quantificazione eccessiva o errata di tale indennizzo rischia infatti di alterare la concorrenza, poiché l'onere economico ricade interamente sull'operatore subentrante. Per l'Autorità, imporre simili compensazioni non deve tradursi nella creazione di oneri indebiti, i quali finirebbero per scoraggiare la partecipazione dei potenziali candidati alle procedure di gara e per determinare una disparità di trattamento penalizzante per i nuovi soggetti entranti.

Leggi l'[articolo](#).

Contenuto extra



Ministero dell'Interno. Accesso civico: l'interesse individuale è tutelato al pari di quello collettivo, diniego solo in casi eccezionali

L'istanza di un ex consigliere per ottenere delibere, determine e compensi degli amministratori è ammissibile e rientra sia nell'accesso civico semplice (per gli atti soggetti a pubblicazione obbligatoria) sia in quello generalizzato. Nell'accesso civico generalizzato, il diritto fondamentale alla conoscenza e l'interesse individuale sono protetti al pari di quello collettivo. Di conseguenza, la domanda non può essere respinta per la presenza di un interesse personale del richiedente, a meno che non si tratti di casi marginali come istanze massive, vessatorie o emulative.

Leggi l'[articolo](#).



ANAC. Manodopera, ritocchi legittimi purché non si alteri l'offerta iniziale

Con parere di precontenzioso n.161 (Consiglio dell'Autorità del 6 maggio 2026) Anac ha chiarito che è legittimo variare o modificare le giustificazioni rese in sede di offerte sui costi della manodopera a condizione che non si determini una modifica dell'offerta originariamente formulata. Leggi l'[articolo](#).



Ministero dell'Interno. Accesso agli atti del consigliere: sì ai procedimenti disciplinari ma con mascheratura dei dati e tutela del segreto

Il parere delinea i confini del diritto di accesso dei consiglieri comunali agli atti di un procedimento disciplinare concluso. Pur essendo un diritto molto ampio finalizzato al controllo politico-amministrativo, esso deve essere bilanciato con la tutela della riservatezza dei terzi e con il segreto investigativo. Di conseguenza, l'ente locale è tenuto a consentire l'accesso escludendo gli atti compiuti nell'esercizio di attività di polizia giudiziaria e applicando la "mascheratura" dei nominativi e dei dati personali non strettamente necessari all'esercizio del mandato consiliare. Leggi l'[articolo](#).



AGID. Data Governance Act: nasce lo sportello unico nazionale dei dati protetti

È disponibile su dati.gov.it lo Sportello Unico Nazionale per i dati protetti che amplia l'accesso ai dati della PA, consentendo un riutilizzo sicuro anche per dataset soggetti a specifiche tutele. Leggi l'[articolo](#).



Dipartimento per la trasformazione digitale. L'Agenzia del Demanio aumenta i servizi sulla Piattaforma Digitale Nazionale Dati

L'Agenzia del Demanio arricchisce la propria offerta di servizi digitali sulla Piattaforma Digitale Nazionale Dati (PDND), l'infrastruttura promossa dal Dipartimento per la trasformazione digitale della Presidenza del Consiglio dei ministri e gestita da PagoPA S.p.A., che consente alle pubbliche amministrazioni di condividere informazioni in modo sicuro, veloce e trasparente. Leggi l'[articolo](#).

SUNTO RAGIONERIA	Rivista edita da Libram S.r.l. (Mira Editore)
Direzione	Patrizia Ruffini
Registrazione	Tribunale di Ancona n. 2197/2017
Info e Abbonamenti	071 9206834 • elisa.biekar@libram.it • www.libram.it